

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **547/1990** (ECLI:IT:COST:1990:547)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **28/11/1990**; Decisione del **12/12/1990**

Deposito del **19/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **27/12/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16729**

Atti decisi:

N. 547

SENTENZA 12-19 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1990 dal Pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Ferraris Vittorio e I.N.P.S., iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/Prima Serie Speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Ferraris Vittorio, titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti Enti locali (C.P.D.E.L.), nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogatagli dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Novara, con ordinanza emessa il 23 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo, dopo aver richiamato le numerose decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in riferimento ad analoghe ipotesi di cumulo, rileva che anche nel caso in esame devono trovare applicazione le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento della Corte, in quanto la residua operatività della norma censurata contrasta con il principio di uguaglianza.

2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Novara solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia già titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo analoghe a quella in esame e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent. n. 184 del 1988); c) tra pensione di reversibilità a carico del detto Fondo e: c.1) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima gestione (sentt. n. 1114 del 1988 e n. 69 del 1990); c.2) pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); c.3) pensione di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani (sent. n. 488 del 1989); c.4) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della Gestione speciale commercianti (sentt. nn. 69 e 70 del 1990); c.5) pensione diretta a carico dello Stato (sent. n. 69 del 1990). Con le decisioni ora ricordate, e con altre, aventi ad oggetto disposizioni diverse, ma di contenuto analogo a quella che oggi si impugna, la Corte ha inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, così consentendo "la titolarità di più integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. n. 314 del 1985; n. 1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989; n. 182 del 1990).

La medesima ratio del consolidato indirizzo di questa Corte deve pertanto trovare applicazione anche in riferimento alla specifica combinazione di cumulo in esame, poiché la residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri per chi sia titolare anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.